

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE:

CAPO I

(Denominazione – Natura – Durata – Sede – Finalità)

Art. 1

L'Associazione Italiana Trapiantati di Fegato - Delegazione Toscana, assume la denominazione di: "Volontariato Italiano Trapiantati Epatici – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" enunciabile anche con l'acronimo "VITE – ONLUS".

Il logo dell'Associazione è rappresentato da un'immagine che raffigura la "Visitazione" del Giotto.

L'Associazione, che è indipendente, apolitica ed aconfessionale, opera senza limitazioni di durata.

Art. 2

La sede viene stabilita a Pisa e potrà essere trasferita altrove su decisione del Consiglio Direttivo.

La sede è domiciliata presso l'Azienda Ospedaliera Pisana – Presidio Cisanello di Pisa, Via Paradisa 2, 56124 Pisa.

Ogni cambiamento di sede dovrà essere pubblicizzato.

Art. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro, ma esclusivamente solidaristico.

L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di partecipazione e collaborazione con altre Associazioni, Federazioni e con enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, che non siano in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente Statuto.

CAPO II

(Oggetto)

Art. 4

L'Associazione si propone di:

- rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei trapiantati di fegato e di coloro le cui condizioni sanitarie indicano come indispensabile per la loro sopravvivenza l'intervento del trapianto di fegato;
- fornire sostegno psicologico e tutte quelle informazioni utili per il superamento del trapianto di fegato;
- promuovere la cultura della donazione degli organi e dei tessuti;
- svolgere ogni azione intesa a garantire la migliore qualità della vita dopo il trapianto, nonché per l'inserimento o il reinserimento nella vita sociale e produttiva, con particolare riferimento alla garanzia del posto di lavoro e a una occupazione congrua con la nuova condizione psico-fisica;

- esperire, in campo sociale, previdenziale ed assicurativo, tutte quelle azioni ed iniziative atte a garantire la tutela dei propri associati;
- svolgere attività di studio, formazione e ricerca, soprattutto in ambito medico-scientifico;
- collaborare attivamente con le strutture sanitarie di ogni ordine e grado, con i medici di base e con le Istituzioni in genere per un apporto costruttivo ed originale;
- prevenire la cirrosi epatica, a tutela della salute dei cittadini;
- organizzare momenti di aggregazione e condivisione fra gli associati;

- partecipare ai processi della vita sociale favorendo la crescita dell'Associazione e, nel contempo, del sistema democratico.

L'Associazione potrà svolgere attività commerciali e produttive marginali ai sensi della L. 266/91 da considerarsi direttamente connesse a quelle istituzionali, ai sensi del D.Lgs. 460/97.

CAPO III

(Associati)

Art. 5

L'Associazione è composta da associati:

- ordinari;
- sostenitori;
- onorari.

Art. 6

Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore a tre.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di associato.

Le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite.

Art. 7

Sono associati le persone fisiche e giuridiche, le associazioni non riconosciute e gli enti pubblici che siano accolti nell'Associazione con deliberazione favorevole ed insindacabile del Consiglio Direttivo espresso a maggioranza dei presenti purché siano almeno la metà dei componenti.

In tal caso, il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno un mese prima con comunicazione scritta e affissione all'albo indicante il nome e le generalità dell'aspirante associato.

A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

In particolare, tutti gli associati:

- possono essere eletti alle cariche associative;
- hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea;
- hanno diritto a recedere dall'Associazione;
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto;
- sono tenuti a comunicare la variazione della residenza;
- sono tenuti a versare la quota associativa annuale.

Art. 8

Sono associati ordinari i pazienti trapiantati di fegato e tutti i pazienti affetti da patologie epatiche.

Sono associati onorari coloro che sono designati tali per meriti particolari afferenti agli scopi dell'Associazione, con delibera dell'Assemblea a maggioranza dei presenti, su proposta unanime del Consiglio Direttivo.

Gli associati onorari non possono essere in numero superiore a 1/10 degli associati.

Gli associati sostenitori sono tutti coloro che non rientrano nelle precedenti 2 categorie.

Art.9

Ogni associato può recedere dall'Associazione.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto per iscritto al Consiglio Direttivo almeno un mese prima.

E' fatto salvo il potere del Consiglio Direttivo di accettare il recesso con effetto immediato.

E' considerato altresì dimissionario l'associato che non versi la propria quota entro tre mesi successivi a quello del sollecito.

Il recesso ha effetto in tal caso dal giorno della deliberazione del Consiglio Direttivo che accerta l'inadempienza.

L'Assemblea, con maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei votanti può deliberare, motivando, l'esclusione di un associato dall'Associazione.

Al Consiglio Direttivo sono accordati i poteri di sospendere un associato per un periodo determinato in attesa delle deliberazioni dell'Assemblea, nel caso in cui l'associato abbia compiuto atti contrari allo Statuto, all'Atto Costitutivo e alla Legge, ovvero che possano arrecare grave pregiudizio agli scopi o all'immagine dell'Associazione.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione e i loro aventi causa, non possono ripetere i contributi versati, né vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

CAPO IV

(Promozione - Quota associativa)

Art. 10

L'Associazione promuove, su tutto il territorio nazionale, la nascita di gruppi, movimenti e associazioni che perseguono le finalità di cui all'art. 4.

Art.11

Gli associati versano una quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Tale importo deve essere versato entro tre mesi dalla data di comunicazione scritta e dall'affissione all'albo.

La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

CAPO V

(Assemblea degli associati)

Art.12

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.13

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa.

Le competenze dell'Assemblea sono:

- deliberare la modificazione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo e lo scioglimento dell'Associazione;

- deliberare la nomina, la revoca e accettare le dimissioni del Consiglio Direttivo;
- verificare la validità delle votazioni e della nomina dei membri che compongono gli Organi dell'Associazione;
- deliberare l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- proporre nuove iniziative ed attività di interesse dell'Associazione od interventi comunque attinenti all'Oggetto dell'Associazione;
- esercitare ogni altro potere attribuito all'Assemblea dallo Statuto, dall'Atto Costitutivo e dal Regolamento.

Art.14

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

Almeno una volta all'anno deve essere convocata entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

La convocazione stessa, contenente l'ordine del giorno, è fatta mediante comunicazione scritta inviata agli associati e affissa all'albo dell'Associazione, almeno 20 giorni prima della data stabilita per la stessa.

Ogni associato può delegare per iscritto un altro associato a rappresentarlo in Assemblea.

Ogni associato non può esercitare più di quattro deleghe.

Art.15

L'Assemblea è convocata altresì su richiesta di almeno 1/10 degli associati.

L'ordine del giorno della convocazione dell'Assemblea dovrà in tal caso menzionare ogni argomento indicato nelle richieste degli associati.

Art.16

Ogni associato partecipa all'Assemblea con eguale diritto di voto, fatte salve le deleghe.

Il Presidente dell'Associazione:

- dirige lo svolgimento dei lavori d'Assemblea;
- attribuisce la parola ai membri che, avendone diritto, ne facciano richiesta;
- mette ai voti gli ordini del giorno;
- proclama i risultati delle votazioni;
- può allontanare chiunque turbi i lavori dell'Assemblea ed ha ogni altro potere necessario allo svolgimento dei lavori stessi.

L'Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è presa a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei presenti.

Art.17

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza in Assemblea, regolarmente convocata, di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto.

Art.18

Le deliberazioni dell'Assemblea, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono a cura di quest'ultimo riportate nel libro dei verbali dell'Assemblea.

Il libro dei verbali dell'Assemblea con i relativi allegati deve essere custodito nella sede e rimanere a disposizione di tutti gli associati, i quali possono richiederne copia fotostatica su semplice pagamento del costo di riproduzione.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea possono essere portate a conoscenza di terzi, in tutto o in parte ove sussistano ragionevoli motivi deliberati dal Consiglio Direttivo.

CAPO VI

(Consiglio Direttivo - Presidente)

Art.19

L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo formato da un minimo di 3 e da un massimo di 15 Consiglieri, nominati e revocati dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente prese a maggioranza allorché siano presenti alla seduta almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art.20

La durata del mandato dei Consiglieri è di 3 anni.

Nel caso di impedimento o di dimissioni, ovvero di cessazione dalla carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo può cooptare altro associato per terminare il mandato originale con l'approvazione da parte della successiva Assemblea.

I Consiglieri sono rieleggibili al termine del proprio mandato.

Art.21

Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario ed un Responsabile per le Pubbliche Relazioni scelti fra i propri membri.

Le funzioni del Tesoriere e del Segretario sono stabilite nel regolamento.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Art.22

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, nonché provvede ad ogni altra funzione attribuitagli dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto o dall'Assemblea per incarichi con oggetto definito e con tempi determinati.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente e nel caso di assenza o di impedimento di questi, dal Consigliere più anziano.

E' Consigliere anziano, colui che ha raggiunto il maggior numero di voti in sede di elezione al Consiglio Direttivo; nel caso di parità di voti, il Consigliere che abbia età più elevata.

La firma del Vice-Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Quella del Consigliere anziano attesta di per sé l'assenza e/o l'impedimento del Presidente e del Vice-Presidente.

Art.23

Il Consiglio Direttivo può svolgere ogni atto necessario o utile al raggiungimento degli scopi per i quali l'Associazione è stata creata.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo tutti i poteri che dalla Legge, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto o dal Regolamento non siano attribuiti all'Assemblea o al suo Presidente.

Art.24

Il Consiglio Direttivo può, sotto la propria responsabilità, delegare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione al Presidente e/o a uno dei Consiglieri.

Art.25

Il Consiglio Direttivo, per il compimento dei singoli atti di propria competenza, può delegare il Presidente o due Consiglieri a svolgere qualsiasi attività necessaria per conto dell'Associazione ed in sua rappresentanza anche in campi diversi da quello strettamente amministrativo.

Art.26

L'incarico di Consigliere é svolto a titolo gratuito.

CAPO VII

(Regolamento interno - Aspetti amministrativi - Collegio dei Revisori dei Conti - Scioglimento)

Art.27

Il Consiglio Direttivo può sottoporre all'Assemblea un Regolamento interno che lo approva a maggioranza.

Art.28

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'anno di fondazione dell'Associazione.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono annualmente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il termine previsto nel precedente articolo 14.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. Il bilancio consuntivo, con i relativi allegati, deve essere custodito nella sede e rimanere a disposizione di tutti gli associati, i quali possono richiederne copia fotostatica dietro pagamento del costo di riproduzione. Il bilancio, può essere portato a conoscenza di terzi, in tutto o in parte ove sussistano ragionevoli motivi.

Art.29

L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili ed immobili. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può disporre delle seguenti entrate:

- le rendite del patrimonio;
- gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- i contributi dello stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
- le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- le quote annuali associative.

In nessun caso, gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale possono essere divisi – neppure in forma indiretta - fra gli associati.

Art.30

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea, che durano in carica 3 anni e possono essere rieletti al termine del proprio mandato.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente iscritto ad un ordine professionale contabile.

Al Collegio dei Revisori dei Conti spettano, in quanto compatibili con la natura dell'Associazione, tutti i compiti previsti per il Collegio Sindacale delle Società per Azioni dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

In particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'andamento della gestione allo scopo di verificarne l'aderenza alle norme statutarie e regolamentari ed alle vigenti disposizioni legislative, nonché la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei conti e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione al bilancio consuntivo; verifica la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'Associazione, nonché degli atti amministrativi, dei contratti, delle entrate e delle uscite.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

L'incarico di Revisore dei Conti è svolto a titolo gratuito.

Il Collegio dei Revisori, come innanzi previsto, sarà attivato solo se normativamente reso obbligatorio, salvo la volontà assembleare di attivarlo comunque.

Art.31

Oltre ai casi previsti dalla Legge, l'Associazione si scioglie ove il numero degli associati scenda sotto le tre unità, sempre che entro sei mesi non si riesca a ricostituire tale pluralità.

Art.32

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, la liquidazione avviene a mezzo di uno o più liquidatori nominati su proposta del Consiglio Direttivo che stabilisce nel contempo i loro poteri e la destinazione da dare all'attività sociale.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di utilità sociale.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori ed eventuali dipendenti della stessa.

CAPO VIII

(Disposizioni finali)

Art. 33

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti per gli enti di tipo associativo e, in particolare, il Codice Civile, la Legge 266/91 e l'Art. 148 del TUIR.